



DD

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali

Ai Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali
dell'Area Negoziabile dei Dirigenti di Polizia Penitenziaria

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

e p.c.

All'Ufficio I – Segreteria Generale

Oggetto: Conferimento incarichi ai Dirigenti di Polizia Penitenziaria.
Bozza d.m. conferimento incarichi ai Dirigenti Superiori e ai Primi Dirigenti di Polizia Penitenziaria – Bozza p.C.D. conferimento incarichi ai Dirigenti e ai Dirigenti Aggiunti di Polizia Penitenziaria.

Si trasmettono per opportuna informativa bozza di decreto del Ministro relativo al conferimento degli incarichi ai Dirigenti Superiori e ai Primi Dirigenti di Polizia Penitenziaria e bozza di provvedimento del Capo del Dipartimento relativo al conferimento degli incarichi ai Dirigenti e ai Dirigenti Aggiunti di Polizia Penitenziaria.

Con l'occasione si comunica che è convocata in videoconferenza una riunione il **21 febbraio p.v. alle ore 15.00.**

Al fine di ricevere l'invito alla conferenza, codeste sigle sono pregate di comunicare l'indirizzo e-mail utilizzato per l'accesso alla piattaforma Teams all'indirizzo **francesco.fazio01@giustizia.it** con congruo anticipo.

Si invita a voler fornire un recapito telefonico dei partecipanti a distanza, da utilizzare eventualmente in caso di problemi di collegamento.

L'Ufficio I – Segreteria Generale che legge per conoscenza avrà cura, cortesemente, di garantire la disponibilità della Sala Riunioni.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Parisi

Massimo Parisi



Il Ministro della Giustizia

- Vista** la Legge 15 dicembre 1990, n. 395 recante “*Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria*”;
- Visto** il Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 recante “*Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria a norma dell’art. 14 comma 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 395*” e s.m.i.;
- Visto** il Decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante “*Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la Giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999 n. 266*” e s.m.i.;
- Visto** il Decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 recante “*Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria a norma dell’articolo 18 della legge 30 giugno 2009 n. 85* e s.m.i.;
- Visto** il Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” e s.m.i.;
- Visto** il Decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*”;
- Visto** il Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- Visti** in particolare, gli articoli 5, 5-bis e 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificati dall’articolo 32 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172;



Il Ministro della Giustizia

- Considerato** che il conferimento degli incarichi deve essere effettuato tenendo conto delle prioritarie esigenze istituzionali e funzionali dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità e della necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza e la continuità dell'azione amministrativa;
- Considerato** altresì, che gli incarichi dirigenziali sono attribuiti con l'obiettivo di porre il funzionario al centro del processo di valorizzazione della sua persona e delle sue capacità professionali;
- Ritenuto** che l'Amministrazione deve favorire la rotazione degli incarichi al fine di garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse, nonché promuovere lo sviluppo della professionalità dei dirigenti di Polizia Penitenziaria, compatibilmente con il principio di continuità dell'azione amministrativa e con la necessaria valorizzazione della professionalità acquisita dai dipendenti negli ambiti e settori di attività;
- Sentite** le organizzazioni sindacali rappresentative dell'area negoziale dei dirigenti della Polizia Penitenziaria;

D E C R E T A

Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente decreto definisce i criteri, la disciplina e le modalità di conferimento ai Dirigenti Superiori e ai Primi Dirigenti di Polizia Penitenziaria, degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
2. La procedura per il conferimento dell'incarico al personale con qualifica di Dirigente e Dirigente Aggiunto di Polizia Penitenziaria è disciplinata con provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 2 (Durata dell'incarico)

1. Gli incarichi sono conferiti ai Dirigenti Superiori e ai Primi Dirigenti di Polizia Penitenziaria per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.



Il Ministro della Giustizia

2. Lo stesso incarico può essere rinnovato una volta sola, per non oltre cinque anni.

Art. 3

(Procedimento per il conferimento degli incarichi)

1. Al fine di consentire ai Dirigenti Superiori e ai Primi Dirigenti di Polizia Penitenziaria di manifestare la disponibilità all'assunzione degli incarichi, con provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria verranno comunicati i posti disponibili.
2. Per il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità l'individuazione dei posti disponibili avverrà su richiesta del Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità.
3. Il procedimento per il conferimento degli incarichi deve concludersi entro tre mesi dalla comunicazione dei posti disponibili.

Art. 4

(Criteri di conferimento degli incarichi)

1. In attuazione dell'articolo 6, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, per il conferimento degli incarichi ai Dirigenti Superiori e ai Primi Dirigenti di Polizia Penitenziaria presso le sedi di servizio dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità, si tiene conto dei seguenti criteri:

- a. attitudini e capacità professionali;
- b. specifiche competenze organizzative;

2. Ai fini della valutazione del criterio di cui al comma 1, lettera a), si tiene conto degli incarichi precedentemente svolti senza demerito, nonché della natura e della complessità delle funzioni e dei compiti esercitati e si procede con attribuzione dei punteggi, su base annuale, di seguito indicati:

A. Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità – Sede centrale.

- a) Direttore di ufficio/divisione - p. 4,00
- b) Direttore di Istituto di istruzione – p. 4,00;
- c) Comandante di Reparto della Scuola superiore dell'esecuzione penale – p. 4,00;



Il Ministro della Giustizia

- d) Comandante del Nucleo investigativo centrale – p. 4,00;
- e) Capo della segreteria tecnica del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – p. 4,00;
- f) Vice direttore del Gruppo operativo mobile – p. 4,00;
- g) Vice consigliere ministeriale presso il vice capo e i direttori generali dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità – p. 4,00;
- h) Vice direttore degli Uffici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la Giustizia minorile e di comunità non sede di incarico superiore – p. 3,50;
- i) Comandante di Reparto nelle Scuole dell'Amministrazione penitenziaria – p. 3,50;
- j) Direttore di sezione di maggiore rilevanza degli Uffici dell'Amministrazione penitenziaria, dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità – p. 3,50;
- k) assegnazione presso altri Dipartimenti del Ministero della Giustizia, presso Uffici di diretta collaborazione del Ministro, presso gli Uffici interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e presso gli Organismi interforze internazionali, con funzioni di responsabile/direttore di Sezione o addetto ad Uffici/Divisioni – p. 3,50.

B. Provveditorati regionali, Centri per la giustizia minorile e Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna e di comunità.

- l) Direttore di divisione - p. 4,00;
- b) Vice direttore dell'Ufficio sicurezza e traduzioni - p. 4,00;
- c) Direttore dell'Area sicurezza nei Centri per la giustizia minorile- p. 4,00;
- d) Comandante di Nucleo negli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna e di comunità - p. 4,00;
- e) Vice direttore degli Uffici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la Giustizia minorile e di comunità non sede di incarico superiore – p. 3,50;
- f) Direttore di sezione di maggiore rilevanza – p. 3,50;
- g) Comandante di Nucleo negli Uffici distrettuali di esecuzione penale esterna e di comunità – p. 3,50.



Il Ministro della Giustizia

C. Istituti penitenziari e Istituti penali per minorenni.

- a) Comandante di Reparto di Istituto penitenziario sede di incarico superiore - p. 4,00;
- b) Comandante di Nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, provinciale o cittadino di maggiore rilevanza- p. 4,00;
- c) Comandante di Reparto di Istituto penitenziario di primo livello, comandante di Reparto di Istituto penale per i minorenni di primo livello di incarico superiore, comandante di Reparto di Istituto penale per i minorenni di primo livello – p. 3,50;
- d) Vicecomandante di Reparto presso gli Istituti penitenziari sede di incarico superiore – p. 3,00;
- e) Comandante di Nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, provinciale o cittadino – p. 3,50.

3. I punteggi sono attribuiti per ciascun anno o in proporzione per le frazioni di anno non inferiori a sessanta giorni continuativi, a valere dalla data di conferimento del relativo incarico.

4. Ai fini della valutazione del criterio di cui al comma 1, lettera b), il Direttore generale del personale e delle risorse verifica le competenze e le attitudini rispetto all'incarico da conferire e procede all'attribuzione di un punteggio non superiore a 30. A tal fine tiene conto della acquisita competenza tecnica in specifici settori di interesse dell'Amministrazione, degli ulteriori incarichi ricoperti anche presso altre amministrazioni, delle specifiche competenze organizzative acquisite, dello svolgimento di servizi ad alta specializzazione comportanti un rilevante aggravio di lavoro e l'assunzione di particolari responsabilità, delle capacità relazionali nei rapporti interni ed esterni, della particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica. I parametri citati sono desumibili dal percorso professionale, dai rapporti informativi e dai giudizi di valutazione, dalla formazione universitaria e post-universitaria, nonché dalle pubblicazioni scientifiche del dirigente interessato.

5. Ove ritenuto necessario il Direttore generale del personale e delle risorse procede ad un colloquio finalizzato a verificare l'attitudine del dirigente interessato a ricoprire l'incarico.

6. Per i posti di funzione da assegnare presso il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità le valutazioni di cui all'art.4, comma 1, lettere a) e b) sono effettuate dal Direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile. Ove ritenuto necessario il Direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile procede ad un colloquio finalizzato a verificare l'attitudine del dirigente interessato a ricoprire l'incarico.



Il Ministro della Giustizia

7. Ai fini della attribuzione dei punteggi di cui ai commi 2 e 4, si tiene conto degli incarichi ricoperti e delle pregresse esperienze maturate nel corso del decennio anteriore all'anno della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1.

8. Il punteggio totale conseguito dal dirigente è ridotto in presenza di una sanzione disciplinare inflitta nel periodo di cui al comma 7, nella misura che segue:

- a. censura: p. 1,00;
- b. pena pecuniaria: p. 3,00;
- c. deplorazione: p. 4,00;
- d. sospensione dal servizio: p. 5,00.

9. In presenza di sanzioni disciplinari della medesima tipologia, inflitte nel periodo considerato, la riduzione va operata per ogni singola sanzione.

10. Il Direttore Generale del personale e delle risorse, al termine della procedura, emette il provvedimento di conferimento dell'incarico.

Art. 5

(Colloquio per attribuzione posti di funzione ai Dirigenti Superiori)

1. Per il conferimento degli incarichi ai Dirigenti Superiori, alle valutazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), provvede una Commissione presieduta dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e composta da quattro direttori generali in servizio nell'Amministrazione penitenziaria e nella Giustizia minorile e di comunità, nominata con decreto ministeriale. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria con la qualifica di Primo Dirigente.

2. La Commissione, ai fini della valutazione di cui all'art.4, comma 1, lettera b), procede ad un colloquio finalizzato a verificare l'attitudine, le specifiche competenze organizzative acquisite e la motivazione a svolgere il nuovo incarico con particolare riguardo alla relativa progettualità.

3. Per il solo conferimento dell'incarico di Dirigente Superiore presso il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, la predetta Commissione sarà presieduta dal Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità.

4. Il Direttore Generale del personale e delle risorse, al termine della procedura, emette il provvedimento di conferimento dell'incarico.



Il Ministro della Giustizia

Art. 6 (Posti di funzione vacanti)

1. In caso di posti rimasti vacanti, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria dà avvio a una nuova procedura di comunicazione; se la procedura ha nuovamente esito negativo, il Direttore Generale del personale e delle risorse conferisce gli incarichi tenendo conto del ruolo di anzianità di servizio, delle competenze e delle capacità professionali dei dirigenti.
2. Per il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità la comunicazione dei posti vacanti avverrà su richiesta del Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità.

Art. 7 (Incarichi ulteriori)

1. Costituiscono incarichi ulteriori, ai fini della attribuzione del punteggio di cui all'articolo 4 comma 1 lett. b), qualora assegnati con formale provvedimento del Capo e del Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del Capo e del Vice Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, e dei Dirigenti Generali:

- a) gli incarichi di reggenza di altro ufficio, servizio, divisione, reparto e sezione assegnati dall'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità,
- b) gli incarichi di presidente o componente di collegi, commissioni o gruppi di lavoro, assegnati dall'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità,
- c) gli incarichi di referente del contenzioso, di funzionario istruttore nei procedimenti disciplinari, di docente nei corsi di formazione e di aggiornamento del personale;
- d) gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni ispettive, di studio e ricerca;
- e) altri incarichi che non rientrino nelle normali attribuzioni dell'ufficio di appartenenza ovvero, nel caso rientrino nelle normali attribuzioni di ufficio, determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, o tecnica, o l'assunzione di particolari responsabilità ovvero abbiano natura fiduciaria o di riservatezza.

2. Sono oggetto di valutazione, ai medesimi fini di cui al comma 1, anche gli incarichi ulteriori conferiti con provvedimento formale del Ministro, dei Dirigenti omologhi di altri Dipartimenti del Ministero, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, del



Il Ministro della Giustizia

Dipartimento della Pubblica Sicurezza e degli Organismi interforze internazionali presso cui il funzionario/dirigente presta servizio.

Art. 8

(Criteri di conferimento di incarichi temporanei)

1. Al fine di garantire le esigenze di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, nei casi di urgenza e nell'impossibilità di procedere in via definitiva alla copertura dell'ufficio, si procede al conferimento ai Dirigenti di incarichi temporanei, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) competenze e capacità professionali dei dirigenti;
- b) natura e caratteristiche dell'incarico da conferire in relazione ai programmi da realizzare;
- c) attinenza alle funzioni assegnate;
- d) rotazione negli incarichi, al fine di garantire le medesime opportunità di valorizzazione delle specifiche professionalità, tenendo, altresì, conto del numero e del valore degli incarichi già assegnati allo stesso dirigente.

Art. 9

(Norma Transitoria)

1. In fase di prima attuazione del presente decreto, per la prima assegnazione dei Primi Dirigenti di Polizia Penitenziaria ai relativi posti di funzione, il punteggio previsto dall'articolo 4, comma 2, necessario a valutare le attitudini e le capacità professionali del dirigente e relativo agli incarichi precedentemente svolti è attribuito:

- a) per coloro che hanno svolto uno tra gli incarichi di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è pari a p. 3,50;
- b) per coloro che hanno svolto uno tra gli incarichi di cui all'articolo 6, comma 4, decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è pari a p. 3,00;
- c) per coloro che hanno svolto uno tra gli incarichi di cui all'articolo 6, comma 3, decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è pari a p. 2,50;
- d) per coloro che hanno svolto uno tra gli incarichi di cui all'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è pari a p. 2,00.



Il Ministro della Giustizia

Art. 10 (Pubblicità)

1. Le procedure di comunicazione dei posti disponibili ed i provvedimenti di conferimento degli incarichi, anche temporanei, nonché i provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento di incarichi dirigenziali presso altre amministrazioni, sono tempestivamente pubblicati sul sito internet del Ministero.

2. Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Dato in Roma, il

LA MINISTRA



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

- Vista** la Legge 15 dicembre 1990, n. 395 recante “*Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria*”;
- Visto** il Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 recante “*Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria a norma dell’art. 14 comma 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 395*” e s.m.i.;
- Visto** il Decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante “*Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la Giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999 n. 266*” e s.m.i.;
- Visto** il Decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 recante “*Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria a norma dell’articolo 18 della legge 30 giugno 2009 n. 85* e s.m.i.;
- Visto** il Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” e s.m.i.;
- Visto** il Decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*”;
- Visto** il Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- Visti** in particolare, gli articoli 5, 5-bis e 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificati dall’articolo 32 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

- Considerato** che il conferimento degli incarichi deve essere effettuato tenendo conto delle prioritarie esigenze istituzionali e funzionali dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità e della necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza e la continuità dell'azione amministrativa;
- Considerato** altresì, che gli incarichi dirigenziali sono attribuiti con l'obiettivo di porre il funzionario al centro del processo di valorizzazione della sua persona e delle sue capacità professionali;
- Ritenuto** che l'Amministrazione deve favorire la rotazione degli incarichi al fine di garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse, nonché promuovere lo sviluppo della professionalità dei dirigenti di Polizia Penitenziaria, compatibilmente con il principio di continuità dell'azione amministrativa e con la necessaria valorizzazione della professionalità acquisita dai dipendenti negli ambiti e settori di attività;
- Sentite** le organizzazioni sindacali rappresentative dell'area negoziale dei dirigenti della Polizia Penitenziaria;

DECRETA

Art. 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente provvedimento definisce i criteri, la disciplina e le modalità di conferimento ai Dirigenti e ai Dirigenti Aggiunti di Polizia Penitenziaria, degli incarichi di funzione dirigenziale ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
2. Al conferimento degli incarichi presso le sedi della Giustizia minorile e di comunità si provvede con il coinvolgimento di tale Dipartimento.

Art. 2

(Durata dell'incarico)

1. Gli incarichi sono conferiti ai Dirigenti e ai Dirigenti Aggiunti di Polizia Penitenziaria per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.
2. Lo stesso incarico può essere rinnovato una volta sola, per non oltre cinque anni.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

Art. 3

(Procedimento per il conferimento degli incarichi)

1. Al fine di consentire ai Dirigenti e ai Dirigenti Aggiunti di Polizia Penitenziaria di manifestare la disponibilità all'assunzione degli incarichi, con provvedimento del Direttore Generale del personale e delle risorse verranno comunicati i posti disponibili.
2. Per il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità l'individuazione dei posti disponibili avverrà su richiesta del Direttore Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.
3. Il procedimento per il conferimento degli incarichi deve concludersi entro tre mesi dalla comunicazione dei posti disponibili.

Art. 4

(Criteri di conferimento degli incarichi)

1. In attuazione dell'articolo 6, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, per il conferimento degli incarichi ai Dirigenti e ai Dirigenti Aggiunti di Polizia Penitenziaria presso le sedi di servizio dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità, si tiene conto dei seguenti criteri:

- a) attitudini e capacità professionali;
- b) specifiche competenze organizzative.

2. Ai fini della valutazione del criterio di cui al comma 1, lettera a), si tiene conto degli incarichi precedentemente svolti senza demerito, nonché della natura e della complessità delle funzioni e dei compiti esercitati e si procede con attribuzione dei punteggi, su base annuale, di seguito indicati:

A. Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità – Sede centrale.

- a) vice direttore degli Uffici dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità non sede di incarico superiore – p. 3,00;
- b) comandante di Reparto nelle Scuole dell'Amministrazione penitenziaria – p. 3,00;
- c) direttore di sezione di maggiore rilevanza degli Uffici dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità – p. 3,00;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

- d) assegnazione presso altri Dipartimenti del Ministero della Giustizia, presso Uffici di diretta collaborazione del Ministro, presso gli Uffici interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e presso gli Organismi interforze internazionali, con funzioni di responsabile/direttore di Sezione o addetto ad Uffici/Divisioni – p. 3,00;
- e) comandante di Reparto negli Istituti di istruzione dell'Amministrazione penitenziaria p. 2,50;
- f) direttore di sezione degli Uffici, Servizi e Scuole della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità – p. 2,50;
- g) funzionario addetto agli Uffici, Servizi e Scuole della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità – 2,00.

B. Provveditorati regionali, Centri per la giustizia minorile e Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna e di comunità.

- a) vice direttore degli Uffici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la Giustizia minorile e di comunità non sede di incarico superiore – p. 3,00;
- b) comandante Nucleo investigativo regionale p. 3,00;
- c) direttore di sezione di maggiore rilevanza – p. 3,00;
- d) comandante Nucleo negli Uffici distrettuali di esecuzione penale esterna e di comunità – p. 3,00;
- e) direttore di sezione p. 2,50;
- f) funzionario addetto – p. 2,00.

C. Istituti penitenziari e Istituti penali per minorenni.

- a) comandante di Reparto di Istituto penitenziario di primo livello, comandante di Reparto di Istituto penale per i minorenni di primo livello di incarico superiore, comandante di Reparto di Istituto penale per i minorenni di primo livello p. 3,50;
- b) vicecomandante di Reparto e presso gli Istituti penitenziari sede di incarico superiore p. 3,00;
- c) comandante di Nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, provinciale o cittadino p. 3,00;
- d) comandante di Reparto di Istituto penitenziario di secondo livello e di Istituto penale per i minorenni di secondo livello p. 3,00;
- e) vice comandante di Reparto di Istituto penitenziario di primo livello p. 2,50;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

- f) comandante di Reparto di Istituto penitenziario di terzo livello e di Istituto penale per minorenni di terzo livello p. 2,50;
 - g) vice comandante di Reparto di Istituto penitenziario di secondo livello p. 2,00;
 - h) coordinatore di Nucleo locale traduzioni e piantonamenti p. 2,00;
3. I punteggi sono attribuiti per ciascun anno o in proporzione per le frazioni di anno non inferiori a sessanta giorni continuativi, a valere dalla data di conferimento del relativo incarico.
4. Ai fini della valutazione del criterio di cui al comma 1, lettera b), il Direttore generale del personale e delle risorse verifica le competenze e le attitudini rispetto all'incarico da conferire e procede all'attribuzione di un punteggio non superiore a 15. A tal fine tiene conto della acquisita competenza tecnica in specifici settori di interesse dell'Amministrazione, degli ulteriori incarichi ricoperti anche presso altre amministrazioni, delle specifiche competenze organizzative acquisite, dello svolgimento di servizi ad alta specializzazione comportanti un rilevante aggravio di lavoro e l'assunzione di particolari responsabilità, delle capacità relazionali nei rapporti interni ed esterni, della particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica. I parametri citati sono desumibili dal percorso professionale, dai rapporti informativi e dai giudizi di valutazione, dalla formazione universitaria e post-universitaria, nonché dalle pubblicazioni scientifiche del dirigente interessato.
5. Ove ritenuto necessario il Direttore generale del personale e delle risorse procede ad un colloquio finalizzato a verificare l'attitudine del dirigente interessato a ricoprire l'incarico.
6. Per i posti di funzione da assegnare presso il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità le valutazioni di cui all'art.4, comma 1, lettere a) e b) sono effettuate dal Direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile. Ove ritenuto necessario il Direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile procede ad un colloquio finalizzato a verificare l'attitudine del dirigente interessato a ricoprire l'incarico.
7. Ai fini della attribuzione dei punteggi di cui ai commi 2 e 4, si tiene conto degli incarichi ricoperti e delle pregresse esperienze maturate nel corso del decennio anteriore all'anno della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1.
8. Il punteggio totale conseguito dal dirigente è ridotto in presenza di una sanzione disciplinare inflitta nel periodo di cui al comma 7, nella misura che segue:
- a. censura: p. 1,00;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

- b. pena pecuniaria: p. 3,00;
- c. deplorazione: p. 4,00;
- d. sospensione dal servizio: p. 5,00.

9. In presenza di sanzioni disciplinari della medesima tipologia, inflitte nel periodo considerato, la riduzione va operata per ogni singola sanzione.

10. Il Direttore Generale del personale e delle risorse, al termine della procedura, emette il provvedimento di conferimento dell'incarico.

Art. 5 (Posti di funzione vacanti)

1. In caso di posti rimasti vacanti, il Direttore Generale del personale e delle risorse dà avvio a una nuova procedura di comunicazione; se la procedura ha nuovamente esito negativo, conferisce gli incarichi tenendo conto del ruolo di anzianità di servizio, delle competenze e delle capacità professionali dei dirigenti.

2. Per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità la comunicazione dei posti vacanti avverrà su richiesta del Direttore Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.

Art. 6 (Incarichi ulteriori)

1. Costituiscono incarichi ulteriori, ai fini della attribuzione del punteggio di cui all'articolo 4 comma 1 lett. b), qualora assegnati con formale provvedimento del Capo e del Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del Capo e del Vice Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, e dei Dirigenti Generali:

- a) gli incarichi di reggenza di altro ufficio, servizio, divisione, reparto e sezione assegnati dall'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità;
- b) gli incarichi di presidente o componente di collegi, commissioni o gruppi di lavoro, assegnati dall'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità
- c) gli incarichi di referente del contenzioso, di funzionario istruttore nei procedimenti disciplinari, di docente nei corsi di formazione e di aggiornamento del personale;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

- d) gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni ispettive, di studio e ricerca;
 - e) altri incarichi che non rientrino nelle normali attribuzioni dell'ufficio di appartenenza ovvero, nel caso rientrino nelle normali attribuzioni di ufficio, determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, o tecnica, o l'assunzione di particolari responsabilità ovvero abbiano natura fiduciaria o di riservatezza.
2. Sono oggetto di valutazione, ai medesimi fini di cui al comma 1, anche gli incarichi ulteriori conferiti con provvedimento formale del Ministro, dei Dirigenti omologhi di altri Dipartimenti del Ministero, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e degli Organismi interforze internazionali presso cui il funzionario/dirigente presta servizio.

Art. 7

(Criteri di conferimento di incarichi temporanei)

1. Al fine di garantire le esigenze di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, nei casi di urgenza e nell'impossibilità di procedere in via definitiva alla copertura dell'ufficio, si procede al conferimento ai Dirigenti di incarichi temporanei, tenuto conto dei seguenti criteri:
- a) competenze e capacità professionali dei dirigenti;
 - b) natura e caratteristiche dell'incarico da conferire in relazione ai programmi da realizzare;
 - c) attinenza alle funzioni assegnate;
 - d) rotazione negli incarichi, al fine di garantire le medesime opportunità di valorizzazione delle specifiche professionalità, tenendo, altresì, conto del numero e del valore degli incarichi già assegnati allo stesso dirigente.

Art. 8

(Norma Transitoria)

1. In fase di prima attuazione del presente provvedimento, e fino all'effettiva attribuzione ai Dirigenti e ai Dirigenti Aggiunti di Polizia Penitenziaria dei relativi incarichi e posti di funzione, il punteggio previsto dall'articolo 4, comma 1, necessario a valutare le attitudini e le



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

capacità professionali del dirigente e relativo agli incarichi precedentemente svolti è implementato con i seguenti punteggi:

- a) Comandante del Nucleo investigativo centrale – p. 4,00;
- b) Comandante di Reparto di Istituto penitenziario sede di incarico superiore- p. 4,00;
- c) Comandante di Reparto della Scuola superiore dell'esecuzione penale – p. 3,50;
- d) Direttore dell'Area sicurezza nei centri per la giustizia minorile- p. 3,50;
- e) Comandante di Nucleo negli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna e di comunità - p. 3,50.

Art. 9 (Disposizioni finali)

1. Con la pubblicazione del presente provvedimento cessa di avere efficacia il provvedimento 1 agosto 2013 e tutti i precedenti provvedimenti aventi ad oggetto i criteri per la mobilità del personale appartenente alla carriera dei Funzionari di Polizia Penitenziaria con qualifica di Dirigente e Dirigente Aggiunto.

Dato in Roma, il

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO